

## Allegato 16 (art. 6, comma 2, Disposizioni Operative)

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO

Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione. Pertanto, stando alla definizione di impianto termico e al *DM 10 febbraio 2014*, tutti i condizionatori per la climatizzazione estiva devono essere dotati di libretto di impianto.

Discorso diverso è per i **controlli periodici di efficienza energetica (D.P.R. 74/2013)**.

I controlli periodici di efficienza energetica sono controlli che attestano il grado di efficienza degli impianti e sono obbligatori su impianti di climatizzazione invernale di **potenza utile nominale uguale o maggiore a 10 kW** e di climatizzazione estiva di **potenza utile nominale uguale o maggiore a 12 kW**.

Il valore abitualmente riportato sui condizionatori in commercio va **inteso come BTU/h**, al fine di effettuare la conversione in **kW** (per ragionare in termini di potenza e non di energia).

In particolare:

- **1 watt** è circa pari a **3,412 BTU/h** Pertanto,
- un condizionatore di **12.000 BTU all'ora** equivale a una potenza di circa **3,517 kW**
- un condizionatore di **9.000 BTU all'ora** equivale a una potenza di circa **2,638 kW**

Il libretto di impianto viene generato dall'installatore assemblando le schede pertinenti alla tipologia di impianto installata; in caso di successivi interventi che comportano la sostituzione e/o l'inserimento di nuovi sistemi di generazione del calore e/o del freddo, di regolazione, di distribuzione, di dismissione, al libretto di impianto andranno aggiunte e/o aggiornate, a cura dell'installatore dei nuovi sistemi, le relative schede. In tal modo si avrà la descrizione completa nel tempo dell'impianto, comprensiva degli elementi dismessi, di quelli sostituiti e di quelli installati in un secondo tempo.

Se un edificio è servito da due impianti distinti, uno per la climatizzazione invernale e uno per la climatizzazione estiva, che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati, sono necessari due libretti di impianto distinti; in tutti gli altri casi è sufficiente un solo libretto di impianto.

La compilazione iniziale, comprensiva dei risultati della prima verifica, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio a cura della impresa installatrice; per gli impianti già esistenti alla data di pubblicazione del presente libretto la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell'impianto o eventuale terzo responsabile.

Le informazioni contenute nella scheda identificativa dell'impianto si intendono relative alla data di compilazione della scheda medesima.

La compilazione e l'aggiornamento successivo, per le diverse parti del Libretto di impianto, devono essere effettuate da:

<b>Responsabile ( firma)</b>	<b>Scheda 1</b>
<b>Installatore</b>	<b>Schede 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10</b>
<b>Responsabile (con firma 3° Responsabile)</b>	<b>Scheda 3</b>
<b>Manutentore</b>	<b>Schede 11, 12</b>
<b>Ispettore</b>	<b>Scheda 13</b>
<b>Responsabile o eventuale 3° Responsabile</b>	<b>Scheda 14</b>

Il libretto di impianto in formato cartaceo va consegnato dal responsabile uscente a quello subentrante in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, a cui è asservito l'impianto; in caso di nomina del terzo responsabile, a fine contratto il terzo responsabile ha l'obbligo di riconsegnare al responsabile il libretto di impianto, debitamente aggiornato, con relativi allegati.